



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

L'IMMUNITA' DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE

RATIO

Discende dal principio fondamentale dell'uguaglianza sovrana degli Stati: "*Par in parem non habet iudicium*".

Riflette la struttura paritaria della comunità internazionale e mira a salvaguardare l'ordine interstatale.

ORIGINE

Deriva dall'immunità accordata al monarca di un altro Stato. Progressivamente si è affermata in favore dei sovrani e poi è stata applicata agli stati stranieri e alle persone giuridiche pubbliche (enti territoriali e non).

Nel 1918, la Corte suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto per la prima volta il principio dell'immunità assoluta.

EVOLUZIONE

Fino alla metà del XIX sec. dominava la norma consuetudinaria dell'immunità assoluta.

Con l'incremento dell'impegno statale in ambito commerciale e l'affermarsi della partecipazione dello Stato alle attività imprenditoriali, la giurisprudenza interna inizia a circoscrivere l'immunità agli atti compiuti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni sovrane (*acta iure imperii*), escludendo invece gli atti che lo Stato compie come un soggetto privato (*acta iure gestionis*).

EVOLUZIONE

Dalla metà del XIX sec. I giudici di alcuni Stati tra cui quelli italiani e belgi iniziarono a pronunciarsi in favore della regola sull'immunità relativa: l'immunità doveva essere negata quando lo stato agiva *iure privatorum o gestionis* e riconosciuta solo quando agiva *iure imperii*.

La regola dell'immunità relativa/ristretta, corrisponde oggi al diritto consuetudinario.

COME IDENTIFICARE I CASI IN CUI LO STATO AGISCE *IURE GESTIONIS* O *IURE IMPERII*

- **Teoria della natura dell'atto:** guarda alla natura dell'atto (es. atto di acquisto di un immobile);
- **Teoria dello scopo dell'atto:** guarda alla destinazione dei beni (es. destinazione dell'immobile acquistato): amplia la sfera dell'immunità;
- **Metodo enumerativo:** consiste nell'elencare in uno strumento *ad hoc* le diverse categorie di atti sottratti all'immunità (es. contratti di lavoro, illeciti civili, etc...)

METODO ENUMERATIVO

- Convenzione europea sull'immunità degli Stati, Basilea, 16 maggio 1972;
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità degli Stati e dei loro beni, New York, 2004;
- alcuni Stati, soprattutto di Common law.

Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità degli Stati e dei loro beni, New York, 2004 (non ancora in vigore)

Distingue gli *atti iure imperii* dagli atti *iure gestionis* in virtù della natura dell'atto, salvo guardare allo scopo dell'atto, se quella è la prassi dello Stato del foro: anche se l'attività ha natura commerciale bisogna accertare che l'obiettivo perseguito non sia pubblicistico (ambiguità).

Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità degli Stati e dei loro beni, New York, 2004 (non ancora in vigore)

Art. 2.2: *“In determining whether a contract or transaction is a "commercial transaction" under paragraph I (c), reference should be made **primarily** to the nature of the contract or transaction, but its **purpose** should also be taken into account if the parties to the contract or transaction have so agreed, or if, in the practice of the State of the forum, that purpose is relevant to determining the non-commercial character of the contract or transaction.”*

Convenzione delle NU sull'immunità degli Stati e dei loro beni:

Part III Proceedings in which State immunity cannot be invoked

Elencazione tassativa delle eccezioni alla regola dell'immunità:

- transazioni commerciali (art. 10);
- contratti di lavoro (art. 11);
- risarcimento danni causati a persone o cose (art. 12). Questa eccezione non è ancora consolidata ed è contemplata ai fini dello sviluppo progressivo;
- Proprietà, possesso e altri diritti reali su beni immobili (art. 13);
- Proprietà intellettuale o industriale (art. 14);
- Partecipazione a società (art. 15);
- Navi di proprietà di uno Stato o da esso gestite (art. 16).

Convenzione NY 2004: art. 10 - Contratti di lavoro

Stabilisce la regola dell'**assenza di immunità** soggetta a numerose **deroghe**, es. per:

- o il lavoratore è stato assunto per svolgere attività specifiche nell'esercizio di funzioni pubbliche;
- o il lavoratore gode delle immunità diplomatiche;
- o il lavoratore ha la nazionalità dello Stato contro cui agisce, a meno di non avere la residenza permanente nello Stato del foro
- o la controversia attiene all'assunzione o al rinnovo del contratto di lavoro;
- o la controversia attiene al licenziamento;
- o la controversia attiene alla cessazione del rapporto di lavoro se possono interferire con la sicurezza nazionale

Giurisprudenza italiana: Contratti di lavoro

Segue il criterio delle mansioni svolte dal lavoratore:

- sussiste la giurisdizione italiana nelle controversie di lavoro che riguardano prestazioni che non presentano natura pubblicistica. Viene riconosciuta per gli aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro, in linea con la Convenzione di NY (es. mancata retribuzione, TFR etc);
- viene accordata l'immunità quando si tratta di controversie che riguardano mansioni implicanti la partecipazione all'esercizio di funzioni sovrane o di attività pubblicistiche dello Stato straniero (Cass. *In dubio pro immunitate*).

Prestiti obbligazionari

Criterio della natura dell'atto. Es. Convenzione di NY 2004.

Bisogna comprendere quale sia l'atto da prendere in considerazione ai fini dell'immunità, se il contratto iniziale ovvero il provvedimento pubblico che sospende il rimborso a causa dell'emergenza nazionale come una grave crisi finanziaria.

Nel caso Borri del 2005 sent. Cass. Civile, la Corte di cassazione ha considerato il provvedimento pubblico di sospensione del rimborso qualificandolo come *jure imperii* e accordando l'immunità all'Argentina.

CASO DEI BOND ARGENTINI

SU Cass. civile n. 11225/2005: mentre l'emissione e la collocazione sul mercato di obbligazioni da parte di uno Stato straniero rientrano negli atti *iure gestionis*, i provvedimenti di moratoria che perseguono la finalità pubblica di tutelare la sopravvivenza economica della popolazione devono essere sottratti al controllo giurisdizionale in quanto soggetti ad immunità assoluta come atti *iure imperii*.

Risarcimento dei danni per gravi violazioni dei diritti umani

- caso Ferrini - Cass. SU sentenza n. 5044/2004;
- Sentenza Corte internazionale di Giustizia - *Germania c. Italia*, sentenza 3 febbraio 2012;
- sentenza Corte cost. n. 238/2014

GIURISDIZIONE DI ESECUZIONE

Occorre distinguere tra:

- a) **misure coercitive richieste pendente lite**, come il sequestro giudiziario, per le quali vige la regola **dell'immunità assoluta secondo** al Convenzione di NY
- b) **misure coercitive successive all'emanazione della sentenza**: vige la regola **dell'immunità relativa** degli Stati esteri dalle misure di esecuzione.

GIURISDIZIONE DI ESECUZIONE: IMMUNITA' RELATIVA

L'esecuzione forzata è ammessa solo per i beni non destinati all'esercizio di funzioni pubblicistiche. In caso contrario, secondo la nostra Corte cost. (sent. 329/92) i beni sono immuni da misure coercitive.

Il problema sorge in caso di **beni a destinazione promiscua**, come i conti correnti bancari, per i quali la giurisprudenza tende a presumere l'impiego pubblicistico e a riconoscere l'immunità per evitare ingerenze nelle funzioni sovrane.